



G. 30531

Sent. 15/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott.ssa Barbara Pezzilli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30531 del registro di Segreteria su ricorso
proposto da:

G. G. , nato a ...Omissis... ..Omissis... e residente in ...Omissis...
via ...Omissis..., C.F. ...Omissis... e

M. A. nato a ...Omissis... il ...Omissis... e residente in ...Omissis... ,
Via ...Omissis... C.F. ...Omissis..., entrambi elettivamente domiciliati
presso l'Avv. Isabella Rago (C.F. RGASLL71M46G535I- fax:
0523.1734481- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it), nel suo studio
sito in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che li rappresenta e difende,
unitamente e d'intesa con l'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro
di Verona (Abogado iscritto al. N. 1140 dell'Ilustre Colegio des
Abogados di Lorca - Spagna) in virtù di delega in calce al ricorso.

Avverso

INPS ex Inpdap sedi di Milano e Brescia in persona dei Direttori *pro
tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti,
dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G.

	Savarè n.1;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l'udienza del 23.01.2024, presenti i patrocinatori delle parti,	
	che hanno concluso come da verbale.	
	FATTO	
	Con unico ricorso, le parti ricorrenti, entrambi appartenenti al	
	Corpo dei Vigili del fuoco in quiescenza col sistema misto	
	retributivo/contributivo, con servizio utile, alla data del 31.12.1995,	
	inferiore a 18 anni, hanno domandato il riconoscimento del diritto - ai	
	sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n.	
	1092/73 - ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del	
	trattamento pensionistico con l'attribuzione della percentuale di	
	rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con	
	decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.	
	I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della domanda,	
	giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti nella <i>subiecta materia</i> ,	
	nonché l'art. 1, comma 101 L. 234/2021 che ha esteso al personale	
	delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l'applicabilità dell'art. 54	
	DPR n. 1092/1973.	
	Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente	
	notificato all'Inps a cura delle parti ricorrenti, il giudizio veniva	
	fissato per l'odierna udienza del 23.01.2024.	
	L'INPS si è costituito in giudizio mediante deposito di	
	memoria e documentazione, eccependo per il ricorrente M. di aver	
	2	

	provveduto a riliquidare la pensione, con arretrati, nel rispetto del	
	criterio dettato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n.1/2021/QM.	
	L'ente previdenziale ha quindi chiesto che per tale posizione	
	venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.	
	Per quanto riguarda la posizione del ricorrente G. , l'Ente ha,	
	invece, eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo già stata	
	emessa, sulla medesima domanda, sentenza della Sezione	
	giurisdizionale per la Lombardia n. 41/2023, nel giudizio iscritto a	
	ruolo n. 30351.	
	Per l'odierna udienza le parti ricorrenti hanno fatto pervenire	
	memoria scritta insistendo nelle conclusioni già formulate.	
	All'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale	
	ed il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità	
	del ricorso presentato da G. G. , sollevata dall'INPS in relazione ad	
	un precedente ricorso, avente ad oggetto la medesima domanda	
	presentata da G. con il patrocinio di diverso difensore, e conclusasi	
	con la sentenza di questa sezione n. 41/2023. La circostanza,	
	dimostrata e pacifica, è stata anche ammessa dalla difesa del	
	ricorrente all'odierna udienza, sicché l'eccezione va accolta ed il	
	ricorso dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e	
	sono liquidate in €. 500,00 oltre Iva e c.p.a..	
	Passando ora ad esaminare la posizione di M. , per cui non vi	
	3	

	sono questioni preliminari, si rileva che sulla base della	
	documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del	
	contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dal Sig. M.	
	A. , finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento	
	previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR	
	n.1092/1973, è stata integralmente accolta in via amministrativa	
	dall'INPS in applicazione del principio di quantificazione annua	
	fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza	
	n.1/2021/QM).	
	L'INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver	
	proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e al	
	pagamento degli arretrati con il rateo di gennaio 2024 (cfr. Allegato B	
	del fascicolo di parte resistente).	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle	
	spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni,	
	definitivamente pronunciando,	
	dichiara	
	inammissibile il ricorso proposto da G. G. , con condanna alle spese,	
	liquidate in €. 500,00 oltre ICA e c.p.a.;	
	dichiara	
	cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta	
	da M. A. . Spese compensate.	
	4	

[illegible]